

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 9 Del 28-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze del Comune, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

TOMASETTI STEFANO	P	PARADISI TATIANA	A
STORONI MICHELE	P	ROSATELLI ANDREA CELESTE	P
VICARIO MASSIMO	P	TINTI DIMITRI	P
SUIGI FRANCESCO	P	MENCARINI PATRIZIA	A
ANTONIONI ALESSANDRO	P	MARTINI ALICE	A
CALDARIGI CRISTIANO	P		

Presenti 8

Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale incaricato signor FRANCESCA ROSALIA.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. TOMASETTI STEFANO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri sigg.

CALDARIGI CRISTIANO
ROSATELLI ANDREA CELESTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Il Sindaco illustra ai Consiglieri il presente punto posto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che il comma 703 dell'articolo unico della Legge 147/2013 e s.m.i. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 in base ai quali la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 35/2013, "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico...." ;

VISTO il D.Lgs n. 23/2011 - Art. 9, comma 8 che stabilisce l'esenzione dall'imposta municipale propria degli immobili posseduti dallo Stato, nonché degli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che fa salve le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), che disciplina anche l'Imposta Municipale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n. 31 del 08.09.2016;

CONSIDERATO dunque che, ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011 e delle successive modifiche normative introdotte ai sensi dei commi da 707 a 718 della Legge 147/2013 i Comuni nell'ambito della propria podestà Regolamentare determinano le aliquote applicabili dall'anno 2014 nelle seguenti misure:

- ✓ aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- ✓ aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

VISTO l'art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

PRESO ATTO che , al fine poter garantire il gettito necessario per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021, è necessario confermare per l'anno 2019 le Aliquote IMU 2018;

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, in particolare l'Art. 1 **Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, in considerazione che il Comune di Sant'Ippolito e' parzialmente montano;**

ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilita' 2016) e' nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC) e che tali disposizioni sono applicabili senza la necessita' che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

CONSIDERATO che la principali novita' introdotta in materia di Imposta municipale propria (IMU) consiste:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) la narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare per l'anno d'imposta 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dello **0,94 per cento**, pari all'aliquota stabilita dallo Stato aumentata dello 0,18 punti percentuali;

ALIQUOTA IMU FABBRICATI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, CAT. D CON ESCLUSIONE CATEGORIA D5, nella misura dello **0,85 per cento**, pari all'aliquota stabilita dallo Stato aumentata dello 0,09 punti percentuali;

ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti di legge), nella misura dello 0,40 per cento, pari all'aliquota stabilita dallo Stato, Immobili cat catastale A01, A08, A09 equiparate all'abitazione principale ai sensi del vigente Regolamento comunale IMU;

- 3) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante trasmissione telematica all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it.
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla ditta Andreani Tributi srl, alla quale e' stato affidata la gestione e riscossione ordinaria IUC – in concessione;

INOLTRE stante la necessità e l'urgenza, essendo il presente atto collegato all'approvazione del bilancio, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

DI DICHIARARE presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 28-03-2019

F.to: Storoni Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 02-04-2019

F.to Storoni Nicoletta

Letto e sottoscritto

F.to **IL PRESIDENTE**
TOMASETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA ROSALIA

N. reg. 171

li 03-04-19

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to Fiorelli Donatella

Per copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA ROSALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 03-04-19 al 18-04-19

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA ROSALIA